

L'EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE - 12 DICEMBRE 2015 ORE 06:00

Legge di Stabilità 2016, voluntary disclosure: dal 2016 atti alla PEC del professionista?

di **Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima Daria Pastorizia - Avvocato, Loconte & Partners**

A partire dal nuovo anno potranno viaggiare via PEC gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente che ha aderito alla voluntary disclosure; interlocutore privilegiato dell'Amministrazione finanziaria sarà il professionista che lo assiste nell'ambito della procedura. È questo lo strumento di semplificazione proposto dall'emendamento 9.152 al disegno di legge di Stabilità per il 2016, che sarà esaminato dalla Commissione Bilancio alla Camera.

Anno nuovo, notifica nuova.

Dopo la rivoluzione digitale prevista a partire dal 2016 per la notifica delle cartelle di pagamento, destinate a viaggiare quasi esclusivamente via **PEC**, anche la procedura di **voluntary disclosure** sembra puntare nella stessa direzione.

Gli obiettivi di semplificazione perseguiti dal nuovo Ddl di Stabilità hanno infatti trovato espressione anche in favore della procedura di collaborazione volontaria, attraverso la previsione dell'emendamento 9.152 con il quale il Governo, in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed in alternativa alle vigenti modalità di notifica degli atti tributari, ha proposto che a partire dal nuovo anno **gli atti della voluntary disclosure** che per legge devono essere notificati al contribuente, se questi ne farà **espressa richiesta** all'Ufficio, saranno trasmessi **via PEC** all'indirizzo del **professionista che lo assiste**.

La notifica effettuata alla casella di posta elettronica certificata del professionista equivarrà alla notifica **effettuata direttamente** al contribuente e c'è da immaginare che l'utilizzo di tale procedura di trasmissione telematica non implicherebbe grosse complicazioni né per l'Ufficio né per i professionisti che sono peraltro già tenuti a comunicare il proprio indirizzo PEC nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

In virtù del principio del **doppio binario** in tema di **notificazione** (anche telematica), questa potrà intendersi **perfezionata per l'Amministrazione finanziaria** nel momento in cui il gestore trasmetterà all'Ufficio la **ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale certificante l'avvenuta spedizione del messaggio.

Diversamente, **per il contribuente destinatario** la notifica via PEC si intenderà perfezionata al momento in cui l'email certificata arriverà nella **disponibilità informatica** del professionista ovvero alla data di effettivo ricevimento del documento nella casella di posta elettronica certificata (e non alla data di lettura).

La scelta del contribuente di optare per le notifiche via PEC al professionista, tuttavia, graverà inevitabilmente quest'ultimo dell'**onere giuridico** di sorvegliare costantemente e quotidianamente la propria casella di posta certificata atteso che i termini da calcolarsi a partire dalla notificazione

decorreranno proprio dalla data di avvenuta consegna della ricevuta che il gestore del professionista trasmette all'Ufficio.

I **vantaggi** della proposta di semplificazione contenuta nell'emendamento sarebbero molteplici, sia per l'Amministrazione finanziaria che per il contribuente che abbia aderito alla voluntary disclosure.

La notifica digitale mediante posta certificata, infatti, oltre ad offrire un'opportunità di significativo risparmio dei costi di produzione e circolazione di documentazione cartacea (stimati dal Governo in circa 5 milioni di euro), sarebbe in grado di **razionalizzare** e **velocizzare** le modalità di notifica degli atti nell'ambito della procedura di voluntary disclosure. Inoltre, eviterebbe il rischio che gli atti dell'Agenzia non vengano ritirati dai contribuenti oppure che, a causa di un tardivo ritiro, decorrano irrimediabilmente i termini per i versamenti richiesti al fine del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.

L'emendamento prevede altresì indicazioni operative volte a fronteggiare l'ipotesi in cui la **casella di posta elettronica** del professionista risulti **saturo** oppure l'indirizzo di posta elettronica risulti **non valido o inattivo**. In questi casi l'Amministrazione finanziaria sarà chiamata ad applicare le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Seppure in via residuale, la notifica cartacea, quindi, tornerebbe a fare bella mostra di sé.

Copyright © - Riproduzione riservata

